

APPALTI: Gara - Requisiti di partecipazione - Requisito del fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto - Per servizi analoghi a quelli da appaltare - Interpretazione - Secondo il principio del *favor participationis* - Differenza con i “servizi identici”.

Tar Lazio - Roma, Sez. I bis, 12 aprile 2022, n. 4371

“[...] laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s'identifica con “servizi identici” [...].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Sir S.p.A. e di Ministero della Difesa – Centro Responsabilita' Amm Va Marina Militare Mariugcra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso e le doglianze con esso proposte;

ritenuto lo stesso infondato alla luce delle considerazioni che seguono.

La tesi ricorsuale è che l'attività richiesta sarebbe da riferire al solo servizio di raccolta e trasporto di acque di sentina prodotti delle unità navali, laddove la norma di gara utilizza l'espressione “Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto”, e che tale requisito atterrebbe alla capacità tecnico professionale.

Orbene l'assunto non è condivisibile, posto che:

-è il codice CPV (il n. 90510000) quello individuato come classificazione di riferimento per tutti i lotti di gara (ivi compreso il n. 1), che identifica il “Trattamento e smaltimento dei rifiuti”, senza alcuna specificazione in ordine alla tipologia di rifiuto da trattare/smaltire.

– con chiarimento fornito al quesito n. 3, la stessa stazione appaltante, interpellata sulla questione qui controversa (“se il fatturato specifico riferito alle attività di trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di rifiuti di natura diversa dalle acque di sentina è ritenuto idoneo ai fini del riconoscimento del requisito di capacità economica e finanziaria”), ha precisato che il possesso del

requisito di capacità economica e finanziaria era richiesto “nel settore di attività oggetto dell'appalto”, con ciò chiarendo che il settore oggetto della gara, proprio ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria, va identificato con riferimento non tanto a un'unica e specifica tipologia di rifiuto, quanto piuttosto a tutti i rifiuti la cui gestione, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento, rientra nel medesimo settore imprenditoriale della gestione integrata dei rifiuti;

– si legge espressamente che “Il servizio dovrà comprendere il prelievo, la raccolta, l'eventuale confezionamento, il trasporto, l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti”;

– “Le attività che formano l'oggetto dell'appalto possono sintetizzarsi come di seguito, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante o dai Comandi: 1) eventuale campionatura, necessaria alla caratterizzazione del rifiuto, eseguito da personale tecnico specializzato dell'impresa aggiudicataria o da laboratorio avente requisiti previsti dalla legge; 2) campionamento del terreno e dell'area di sedime/specchio acqueo oggetto di eventuale sversamenti o contaminazioni; 3) carico, trasporto e conferimento di tutti i rifiuti in impianti di trattamento/recupero o smaltimento autorizzati; 4) tutte le opere e la gestione documentale necessarie per ottenere un lavoro a regola d'arte; 5) tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manlevazione dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo; 6) opere di bonifica, cioè l'insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti in aree di pertinenza dei Comandi fruitori del servizio o in mare; 7) intervento su eventuale contaminazione: presenza su un soggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica o fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana”, senza, nuovamente, che si limiti il servizio oggetto di affidamento all'attività di raccolta e trasporto in impianto delle acque di sentina prodotte dalle navi.

Solo ad abundantiam può essere utile sul punto richiamare la sentenza di questa sezione n. 5111/21, laddove osserva che “In buona sostanza, sulla base di tali principi ermeneutici, la valutazione che l'Amministrazione precedente è chiamata a fare ai fini dell'ammissione alla gara deve essere ricostruita in termini complessivi, valutando tutte forniture rese dal concorrente, a comprova della propria solidità finanziaria nel settore (inteso in senso globale e non parcellizzato), di tal che possano considerarsi quale indice della idoneità economica alla corretta esecuzione dell'appalto.

Infatti “laddove la *lex specialis* chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non

abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di "servizi analoghi" con quello di "servizi identici", atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici" (Cons. Stato, Sez. V, n. 5040/2018 e n. 3267/2018)."

Conseguentemente devono essere respinte tutte le censure che muovono dal predetto, infondato, assunto.

Quanto all'esatta qualificazione della previsione contenuta nella clausola di disciplinare impugnata, va osservato che il disciplinare stesso qualifica formalmente il fatturato specifico come requisito di capacità "economica e finanziaria" del concorrente, laddove dispone che: "La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: – presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; – una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili".

Il ricorso va dunque respinto, potendosi compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario

IL SEGRETARIO